



COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 13.3.1995
Modificato con deliberazione consiliare n. 21 del 24.05.1995
Modificato con deliberazione consiliare n. 4 del 30.1.1997
Modificato con deliberazione consiliare n. 62 del 30.11.2001
Modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 16.2.2006
Modificato con deliberazione consiliare n. 26 del 10.7.2012
Modificato con deliberazione consiliare n. 3 del 31.3.2015

INDICE

Parte I

- TITOLO I - NORME GENERALI**
- Art. 1 - Polizia mortuaria nel Comune
 - Art. 2 - Responsabilità
 - Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento
 - Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico
- TITOLO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**
- Art. 5 - Depositi di osservazione e obitori
- TITOLO III - TRASPORTI FUNEBRI**
- Art. 6 - Trasporti funebri
 - Art. 7 - Categorie di trasporti
 - Art. 8 - Rimesse di carri funebri
 - Art. 9 - Orario dei trasporti funebri
 - Art. 10 - Modalità dei trasporti
 - Art. 11 - Percorsi dei trasporti funebri
 - Art. 12 - Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito
 - Art. 13 - Trasporti particolari
- TITOLO IV - CIMITERI – SERVIZI – COSTRUZIONE**
- Art. 14 - Servizi di custodia
 - Art. 15 - Piano Regolatore Cimiteriale – Delimitazione dei reparti
 - Art. 16 - Campi ad inumazione
 - Art. 17 - Sepolture private
 - Art. 18 - Tumulazioni provvisorie
 - Art. 19 - Cremazione
 - Art. 19/ - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e affidamento
bis delle ceneri
 - Art. 19/ - Urna cineraria
ter
- TITOLO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**
- Art. 20 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie
 - Art. 21 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie
 - Art. 22 - Oggetti da recuperare
 - Art. 23 - Disponibilità dei materiali
- TITOLO VI - SEPOLTURE PRIVATE**

- Art. 24 - Sepolture private
- Art. 25 - Concessionari
- Art. 26 - Concessioni a collettività, enti o istituzione
- Art. 27 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale
- Art. 28 - Vigilanza del Sindaco
- Art. 29 - Sepolture private ad inumazione
- Art. 30 - Diritto di sepoltura nelle sepolture private ad inumazione
- Art. 31 - Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)
- Art. 32 - Tombe di famiglia
- Art. 33 - Cellette ossario
- Art. 34 - Cellette cinerarie
- Art. 35 - Sepolture private – Esercizio dei diritti d’uso
- Art. 36 - Divisione e rinuncia
- Art. 37 - Morte del concessionario
- Art. 38 - Sepolture private – Scadenza
- Art. 39 - Manutenzione delle sepolture private
- Art. 40 - Decadenza e revoca delle sepolture private
- Art. 41 - Fascicoli per le sepolture private
- Art. 42 - Concessioni perpetue
- Art. 43 - Retrocessione di sepoltura privata

TITOLO VII - ALTRE DISPOSIZIONI

- Art. 44 - Divieti
- Art. 45 - Ornamenti delle sepolture
- Art. 46 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 47 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 48 - Decorrenza
- Art. 49 - Dirigenti
- Art. 50 - Concessioni pregresse
- Art. 51 - Sepolture private a tumulazione pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Parte I

Questa unica parte comprende le norme regolamentari comunali, qui di seguito riportate, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché delle altre norme di legge e regolamento a carattere nazionale o regionale.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Polizia mortuaria nel Comune

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.

2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'Azienda per Servizi Sanitari, per quanto di competenza.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui all'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite:

a) L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, esclusi gli atti contrattuali, contabili o tecnici, attribuiti agli uffici competenti.

b) L'Ufficio di Segreteria provvede agli atti contrattuali.

c) L'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili.

d) L'Ufficio Tecnico Comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei Cimiteri, al personale addetto ai Cimiteri e alla loro custodia, e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.

Art. 2 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi indicativamente:

a) il recupero delle salme accidentate;

b) il trasporto funebre nell'ambito del Comune nella forma ordinaria più semplice;

c) le esumazioni ordinarie nel campo comune effettuate d'ufficio;

d) l'ossario comune.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il Municipio sono conservati a disposizione del pubblico:

- a) il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) copia del presente Regolamento Comunale;
- c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285);
- d) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
- f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
- h) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- i) il registro dei reclami e delle osservazioni.

TITOLO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 5 - Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio presso ospedali oppure presso altri istituti sanitari oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2. Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del Cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto gestore.

3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

TITOLO III

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 6 - Trasporti funebri

1. Per trasporti funebri si intendono:

- a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporre;
- b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso od ove comunque si trovino al cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
- c) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un Cimitero di un altro nello stesso Comune;
- d) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.

2. Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale:

- esercitando il diritto di privativa.

3. Il trasporto funebre di cui all'art. 16, 1° comma, lettera b) del D.P.R. 285/1990 comprende:

- a) il trasporto della salma dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporre, sempre che gli interessati non richiedano di servirsi di mezzi speciali;
- b) il trasporto della salma o del feretro dal luogo del decesso od ovunque si trovino al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura e viene effettuato con idoneo carro funebre, e secondo le caratteristiche stabilite per i trasporti funebri, assicurando in ogni caso, che esso venga effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

4. I trasporti funebri diversi da quelli indicati al precedente comma, o per i quali siano richiesti servizi, trattamenti o prestazioni ivi non indicati, sono da considerare servizi o trattamenti speciali.

Art. 7 - Categorie di trasporti

1. I trasporti funebri sono esercitati con unica categoria.

Art. 8 - Rimesse di carri funebri

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta nonché dei seguenti criteri di massima:

- a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;
- b) essa dovrà essere convenientemente distanziata o convenientemente separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, né creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;
- c) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;
- d) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione avvenga nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

Art. 9 - Orario dei trasporti funebri

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.
2. La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenuti presenti gli orari determinati ai sensi del 1° comma e le richieste pervenute in precedenza.
3. Per tali richieste i familiari e le imprese munite della licenza di cui all'art. 115 T.U.LL.PP.SS. sono in condizione di parità ed, in caso di pluralità di richieste per lo stesso servizio, prevale l'ordine della richiesta.
4. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il coordinatore sanitario può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

Art. 10 - Modalità dei trasporti

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.
2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossarie, di ossa o parti di cadavere da contenersi in contenitori idonei al trasporto ai sensi del D.P.R. n. 285/90. In questi casi il trasporto va eseguito in vettura privata chiusa.
3. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.
4. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.
5. Nel caso in cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

Art. 11 - Percorsi dei trasporti funebri

1. Il Sindaco determina i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza, anche separata, ove necessario, da quella di cui all'art. 9, 1° comma.
2. In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati, caso per caso, percorsi diversi.

Art. 12 - Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.
2. In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta e, in ogni caso per un periodo non superiore a 12 ore.
3. In tali casi, il feretro viene depositato nella cella mortuaria.

4. In ogni caso di sosta il Comune mette a disposizione il proprio personale per le operazioni di carico e scarico dietro pagamento della tariffa stabilita.

5. In via eccezionale, può essere consentito con apposito provvedimento del Sindaco, che le operazioni di carico e scarico siano eseguite da personale estraneo al Comune, nel qual caso la tariffa di cui al comma precedente è ridotta alla metà.

Art. 13 - Trasporti particolari

1. Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove), il Sindaco, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.

2. I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli oneri stabiliti per i normali trasporti funebri.

3. Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze.

4. In tali casi, trova applicazione l'art. 12, 4° e 5° comma.

TITOLO IV

CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONE

Art. 14 - Servizio di custodia

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri.
2. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale.
3. Il responsabile del servizio di custodia sovrintende all'attività dei custodi e svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal presente Regolamento.
4. Il responsabile del servizio di custodia è individuato con il regolamento di cui all'art. 51 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 15 - Piano regolatore cimiteriale - Delimitazione dei reparti

1. Nei cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:
 - a) campi di inumazione;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia);
 - f) cellette ossario;
 - g) cellette cinerarie;
 - h) ossario comune;
 - i) cinerario comune.
2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:
 - a) superficie dell'area: cm. 180 per cm. 280;
 - b) distanza dai viali: cm. 50 su ogni lato;
 - c) superficie coperta: cm. 80 per cm. 180;
 - d) altezza fuori dei piani campagna: cm. 20.

Art. 16 - Campi ad inumazione

1. Nei campi ad inumazione, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune la installazione, in sostituzione del cippo, che comunque è a carico del Comune ai sensi del D.P.R. n. 285/1990 art. 70, di un copritomba di superficie complessiva non superiore alla superficie coperta di cui al punto c) dell'art. 15, comma 3°, e di altezza non superiore a cm. 20 dal piano di campagna.
2. L'installazione del copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. In detti campi comuni è vietata l'inumazione di defunti non residenti nel Comune, ad eccezione di coloro che abbiano perso la residenza, che già possedevano in esso, per aver soggiornato in Case di Riposo o altro Istituto similare.

Art. 17 - Sepolture private

1. Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione, della durata di 15 anni dalla data della sepoltura;
- b) nell'uso temporaneo di sepolture in campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, della durata di 30 anni dalla data della concessione;
- c) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 35 anni dalla data della concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione;
- d) nell'uso temporaneo di tumulazioni per le famiglie o collettività (tombe di famiglia) per la durata di 99 anni dalla data della concessione;
- e) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 35 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;
- f) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la conservazione di urne cinerarie per la durata di 35 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo.

2. Le concessioni di cui al precedente comma, possono essere rinnovate a richiesta del concessionario o loro discendenti diretti, per una durata pari a quella iniziale. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.

3. In particolare:

- a) le concessioni di cui alle lettere a), e), f) del 1° comma possono essere rinnovate per una sola volta.

4. Le concessioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle di cui al comma 1° lett. a), sono concesse anche per defunti non residenti nel Comune.

Art. 18 - Tumulazioni provvisorie

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria dei feretri, cassette ossario od urna cinerarie, in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nei seguenti casi:

a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;

b) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;

2. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 2 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a).

3. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione della tariffa cauzionale e di canone di utilizzo, nonché di quelle per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.

5. La cauzione viene assunta quale acconto sulla tariffa della concessione definitiva, salvo che il deposito non abbia provocato danni o non sia stato versato il canone di utilizzo, nel qual caso viene incamerata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

6. Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro o al suo collocamento in campo ad inumazione ordinando altresì di incamerare la cauzione, detratte le spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrisposti e per la messa in pristino della tumulazione utilizzata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

Art. 19 – Cremazione

1. Il Comune si avvale degli impianti di cremazione secondo la disponibilità degli stessi, che di volta in volta sarà accertata da parte dei competenti uffici.

Art. 19/bis – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri.

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata, ai sensi dell'art. 79, comma 1, del D.P.R. n. 285/90, dall'ufficiale dello stato civile, previo accertamento del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta la cremazione è subordinata al rilascio di nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. Sia per l'autorizzazione di cui al precedente comma che per l'affidamento delle ceneri si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalla Legge 30.3.2001, n. 130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", oltre che nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 1.7.2002, del Ministro dell'Interno, in merito alla determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali.

3. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) tumulata;
- b) conservata in un cinerario comune all'interno del cimitero;
- c) consegnata al soggetto affidatario di cui al comma 4;
- d) inumata.

4. Il soggetto affidatario può essere una persona tra gli aventi diritto, scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.

5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna. Tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

7. La rinuncia all'affidamento delle ceneri deve risultare da dichiarazione resa al dirigente del servizio incaricato che ha autorizzato la cremazione. In tal caso le ceneri verranno conservate negli appositi spazi cimiteriali.

Art. 19/ter – Urna cineraria

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati, previo pagamento della concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia/ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura.

2 bis. Le urne cinerarie possono, altresì, essere inumate direttamente nel terreno. In tali casi è d'obbligo uno strato minimo di terreno di 40 cm tra la sommità dell'urna e il piano di campagna del campo nonché l'identificazione della fossa con un manufatto di materiale resistente, a cura e spese del richiedente la sepoltura, riportante tutti i dati anagrafici del defunto.

3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri possono essere disperse, nei luoghi e nei modi previsti dalla legge, su autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile.

TITOLO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 20 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del quindicennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 15 anni.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o, nel caso di concessioni di durata superiore a 15 anni, dopo questo periodo e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

3. Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.

4. E' ammessa, a richiesta, la presenza di famigliari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria e di estumulazione.

Art. 21 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.

2. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art. 83, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.

3. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.

5. Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

Art. 22 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizio Cimiteriali.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni, devono essere consegnati al Comune, che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero

reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 23 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 1 mese.

2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 30 giorni.

3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5. Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 6° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno dei cimiteri o in altro luogo idoneo salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

TITOLO VI

SEPOLTURE PRIVATE

Art. 24 - Sepulture private

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepulture indicate all'art. 15, 1° comma, lettere b), c), d), e), f), g).
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma della scrittura privata, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la sua durata;
 - la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, degli organi del concessionario;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
 - la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.
7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio o del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare e impiegare per esigenze del cimitero.
8. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

Art. 25 - Concessionari

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti o Istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.
2. Nelle sepulture private concesse a persone fisiche il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.
3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 codice civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.
4. Nel caso in cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.

5. Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari e dietro versamento dell'apposita tariffa da parte degli stessi, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia in qualsiasi momento precedente al decesso.

6. La richiesta del concessionario e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia sono autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 26 - Concessioni a collettività, enti o istituzioni

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, Enti o Istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Art. 27 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

1. Chiunque intenda ottenere una concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi, il concessionario.

2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

3. Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolture privata hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

4. In via eccezionale, il Sindaco può autorizzare la concessione di sepolture private, diverse dalle tombe di famiglia, a disposizione di persone viventi nei seguenti casi:

a) a persone che abbiano compiuto 65 anni di età;

b) a persone che non abbiano parenti od affini entro il 6° grado;

c) a chi richieda la concessione in occasione della sepoltura e i posti disponibili siano destinati ad accogliere il coniuge o parente di 1° grado del defunto per cui la concessione è richiesta.

Art. 28 - Vigilanza del Sindaco

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta del concessionario.

2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

Art. 29 - Sepolture private ad inumazione

1. Le sepolture private ad inumazione vengono concesse, a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate e sono assegnate per ordine progressivo. In

nessun caso può essere concessa più di una sepoltura privata ad inumazione al momento della sepoltura di un'unica salma.

2. Le singole aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione hanno le misure di cm. 180 per cm. 280.

3. Sulle aree in concessione può essere autorizzata, a richiesta, l'installazione di un copritomba della misura massima di cm. 180 per cm. 80 e comunque per una superficie coperta non superiore ai due terzi della superficie risultante al 2° comma. L'altezza dei manufatti installati non può superare i cm. 20 dal piano campagna.

4. Per quanto riguarda la conservazione in decoroso stato e la manutenzione delle installazioni effettuate, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 16, 2° e 3° comma.

5. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione, ai sensi dell'art. 17, 2° e 3° comma.

Art. 30 - Diritto di sepoltura nelle sepolture private ad inumazione

1. Hanno diritto di sepoltura nelle sepolture private ad inumazione le persone indicate nell'art. 25, 2°, 3°, 4° comma, fino ad un massimo di 1 feretro e 2 cassette ossario e/o urne cinerarie.

Art. 31 - Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevati o sotterranei, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.

2. Alla scadenza della concessione, trova applicazione l'art. 29, 5° comma.

3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario, od esclusivamente cassette ossario ed urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro.

4. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.

5. È consentita l'installazione di vaschette portafiori a condizione che nella richiesta di autorizzazione il concessionario dichiari per sé e per i propri aventi causa di sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza dell'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro.

6. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.

7. Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.

8. Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che in determinati Cimiteri o per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del Cimitero.

Art. 32 - Tombe di famiglia

1. La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto:

- a) l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale;
- b) l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune.
2. Nel primo caso, la concessione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare.
3. I lavori dovranno essere completati entro 3 anni dall'atto di concessione, pena la revoca della concessione senza che il concessionario, o i suoi aventi causa, abbiano titolo a ripetere le somme versate per la concessione.
4. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori.
5. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, le cui spese gravano sul concessionario; eseguito l'atto di collaudo si procede allo svincolo della cauzione.
6. Nel secondo caso, il Comune non provvede a decorazioni, né alla posa di lapidi, il cui onere spetta ai concessionari, nel rispetto degli spazi loro assegnati sulla base del progetto di costruzione e previa approvazione del progetto.
7. Nel caso più concessionari intendano installare un'unica lapide, per motivi estetici o altro, il progetto di installazione della lapide deve essere sottoscritto da tutti i concessionari interessati.
8. Il collocamento della lapide dovrà avvenire entro un anno dalla concessione, e, comunque, entro 3 mesi dalla sua autorizzazione.

Art. 33 - Cellette ossario

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni o estumulazioni ordinarie.
2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni o estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

Art. 34 - Cellette cinerarie

1. Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cimitero comune.
2. A questo fine possono essere utilizzate anche cellette ossario, che possono essere utilizzate fino a capienza fisica.

Art. 35 - Sepolture private - Esercizio dei diritti d'uso

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente Regolamento.
2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.
4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.

5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 36 - Divisione e rinuncia

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessori residuali.

4. Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del Sindaco.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art. 37 - Morte del concessionario

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 25, 2°, 3° e 4° comma sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro due mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestatario della concessione è effettuato, con provvedimento del Sindaco, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 25, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3. Trascorso il termine di due mesi senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui all'art. 40.

4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, al sensi dell'art. 25, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 15 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 40.

6. La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

Art. 38 - Sepolture private – Scadenza

1. L'Ufficio competente provvederà a segnalare al concessionario, o al suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza.

2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 25.

3. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla commemorazione dei Defunti.

4. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 4, ed in apposite bacheche nell'ambito dei cimiteri comunali.

5. I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'albo pretorio del Comune.

Art. 39 - Manutenzione delle sepolture private

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 40 - Decadenza e revoca delle sepolture private

1. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.

2. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.

3. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Sindaco provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 30 giorni.

4. Copia della diffida è affisso all'albo pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.

5. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 30 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del Sindaco, salvo il caso di cui al 1° e 2° comma.

6. La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero per un anno; l'originale di essa, corredato delle ricerche esperite e degli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.

7. Trova piena applicazione la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 41 - Fascicoli per le sepolture private

1. Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.

2. Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sistematicamente indicati la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.

3. Per le sepolture private ad inumazione individuale può essere conservata la sola scheda.

4. Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.

5. I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

Art. 42 - Concessioni perpetue.

1. Le concessioni private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

Art. 43 - Retrocessione di sepoltura privata.

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.

2. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato: $C = t - (t : d \times r)$

dove:

C = corrispettivo da rimborsare

t = tariffa di concessione corrisposta

d = durata della concessione

r = anni residui della concessione, determinati dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni da usufruire, calcolati alla data della domanda di retrocessione.

3. Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.

4. Nel caso la retrocessione della sepoltura privata riguardi sepolture a tumulazione costruite con modalità non conformi alla previsione dell'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il corrispettivo è determinato dalla tabella delle tariffe, allegata al presente Regolamento e di cui la parte integrante e contestuale.

TITOLO VII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 44 – Divieti

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare, è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora;
- b) introdurre oggetti estranei o indecorosi;
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
- d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia;
- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
- h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
- i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
- l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
- m) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
- n) assistere alle esumazioni o estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- o) riprodurre sui monumenti e oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi;
- p) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
- q) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;
- r) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc.) risulti dall'autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali.

Art. 45 - Ornamenti delle sepolture

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semi fisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta del Sindaco, quando non sia richiesta la concessione edilizia.

2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Sindaco, corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.

3. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.

4. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento, e a condizione che sia presente personale comunale.

5. Nelle sepolture ad inumazione, la installazione di copritomba non potrà mai eccedere i due terzi della fossa, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra.

6. I vasi e le altre installazioni mobili o rimuovibili devono recare, anche in posizione non direttamente visibile, il nominativo della persona cui appartengono.

Art. 46 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.

2. Inoltre, è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia ai di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

e) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che ai di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzi detti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei Cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta stabilita dai competenti settori dell'U.S.L..

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 48 – Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità stabilite nello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 345 del T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265.

Art. 49 – Dirigenti

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, spetta ai Responsabili di servizio competenti l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione e ogni altro analogo adempimento, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento spettano ai Responsabili di servizio competenti, su conforme deliberazione della giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Art. 50 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

Art. 51 - Sepolture private a tumulazione pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. (nota: trattandosi di presunzione "juris tantum", essa non è idonea per l'esercizio del

diritto di sepoltura, ma è necessaria una sentenza acclarativa dell'Autorità Giudiziaria che tenga luogo dell'atto di concessione mancante e per individuare la famiglia).

2. La nuova concessione del diritto d'uso sulla stessa sepoltura e per la durata di anni 30, decorrente dalla stipula del nuovo contratto, potrà riguardare lo stesso concessionario, o suoi aventi causa, salvi gli adempimenti di cui all'art. 37 e sarà effettuata senza oneri per il richiedente, salve le spese contrattuali.

3. Qualora il concessionario sia deceduto, la richiesta dovrà essere fatta da tutti gli aventi causa o da uno solo di essi, in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, con l'esplicita dichiarazione di esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità conseguente, tenuto presente l'art. 35, 5° comma.

4. Allo scadere del periodo di durata del diritto d'uso, di cui al 2° comma, la concessione rientra nelle disponibilità del Comune, salva la possibilità di rinnovo alle condizioni previste dal Regolamento per le nuove concessioni.

5. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i titolari di concessioni cimiteriali a tempo indeterminato possono chiedere, con le modalità di cui ai commi precedenti, la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata rispettivamente prevista per ciascun tipo di concessione dall'art. 17.

Il presente regolamento è stato adottato con deliberazione consiliare n. 8 del 13.3.1995 pubblicata all'albo pretorio dal 17.3.1995 all'1.4.1995, modificata con deliberazione consiliare n. 21 del 24.05.1995, pubblicata all'albo pretorio dal 29.5.1995 al 13.6.1995.

Le suddette deliberazioni sono state dichiarate legittime dal Comitato provinciale di controllo rispettivamente nella seduta del 5.5.1995, al n. 33236 di prot. e nella seduta del 3.7.1995, al n. 35096 di prot. e sono state affisse all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25.7.1995 al 9.8.1995, per la seconda pubblicazione.

Santa Maria la Longa, li 10.8.1995

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Caterina Muscillo

Il presente regolamento è stato modificato con deliberazione consiliare n. 4 del 30.1.1997 pubblicata all'albo pretorio dal 4.2.1997 al 19.2.1997.

La suddetta deliberazione è stata dichiarata legittima dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 27.2.1997, al n. 26449 di prot. ed è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dall'8.3.1997 al 23.3.1997, per la seconda pubblicazione.

Santa Maria la Longa, li 24.3.1997

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Rossana Doto

Il presente regolamento è stato modificato con deliberazione consiliare n. 62 del 30.11.2001 pubblicata all'albo pretorio dal 5.12.2001 al 20.12.2001.

La suddetta deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27.12.2001 all'11.1.2002, per la seconda pubblicazione.

Santa Maria la Longa, li 14.1.2002

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Tonino Di Gianantonio

Il presente regolamento è stato modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 16.2.2006, pubblicata all'albo pretorio dal 21.2.2006 all'8.3.2006.

Santa Maria la Longa, li 9.3.2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Ruggero Peresson

Il presente regolamento è stato modificato con deliberazione consiliare n. 26 del 10.7.2012, pubblicata all'albo pretorio dal 16.7.2012 al 31.7.2012.

Santa Maria la Longa, li 10.7.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Mariangela Della Marina

Il presente regolamento è stato modificato con deliberazione consiliare n. 3 del 31.3.2015, pubblicata all'albo pretorio dal 3.4.2015 al 18.4.2015.

Santa Maria la Longa, li 3.4.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Mariangela Della Marina